



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO
DI PUBBLICA UTILITA' A NORMA DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 274 DEL
28/08/2000**

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di maggio alle ore tredici e minuti zero nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMPANELLA MARIO - Sindaco	Sì
2. TORTI NADIA - Vice Sindaco	Sì
3. TORTI GIOVANNI LUDWING - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, DOTT. MASSIMILIANO ZARDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, CAMPANELLA MARIO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni di Alluvioni Cambiò, Molino dei Torti, Piovera e Sale hanno costituito con decorrenza 1° gennaio 2017 l'Unione dei Comuni denominata "Terre di Fiume", per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi come dettagliatamente individuati all'art. 5 dello Statuto;
- l'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa. Con decorrenza 1° gennaio 2017 tutti i dipendenti dei Comuni aderenti alla summenzionata Unione sono stati trasferiti alla stessa determinando un'unica configurazione datoriale;
- con deliberazione G.U. n. 1 del 29/12/2016 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Unione "Terre di Fiume", recependo i principi del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., da ultimo modificato con deliberazione G.U. n. 32 del 19/11/2019;
- A seguito del recesso del Comune di Alluvioni Piovera, in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale di Alluvioni Piovera n. 19 del 27/09/2019 e presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 22 del 19/11/2019, l'Unione "Terre di Fiume" risulta costituita dai 2 (due) Comuni di Molino dei Torti e Sale;

Dato atto che l'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 le funzioni e i servizi di cui all'art. 5 del vigente Statuto dell'Unione;

Rilevato:

- che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lgs. n. 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

- che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che l'Unione Terre di Fiume, costituita tra i Comuni di Molino dei Torti e Sale, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Valutata favorevolmente l'opportunità di inserire le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuite;

Preso atto che il Tribunale di Alessandria ha inteso aderire alla possibilità offerta dalle norme sopra citate, assentendo il testo dell'allegata convenzione regolante i rapporti con il Comune di Molino dei Torti;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare lo schema di Convenzione, che si compone di nr. 8 articoli ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, da stipulare con il Tribunale di Alessandria;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Visti:

- lo Statuto dell'Unione; □ il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 274/2000, in particolare l'art. 54;
- gli artt.. 2 e 3 del D.M. 26.03.2001;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. Di approvare lo schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28.08.2000 n. 274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale

26.03.2001, che si compone di nr. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. A);

3. Di autorizzare l'utilizzo massimo contemporaneo di nr. 3 condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità;

4. Di dare atto che la prestazione avrà durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione;

5. Di dare atto che l'attività di pubblica utilità sarà svolta dal soggetto per la durata disposta nella sentenza di condanna;

6. Di dare atto che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;

7. Di provvedere ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;

8. Di individuare nelle persone dei Responsabili dei Servizi di rispettiva competenza, a seconda del servizio di assegnazione del condannato, il referente per il coordinamento della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, nonché per redigere, terminata l'esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;

9. Di dare mandato al Sindaco del Comune di Molino dei Torti alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;

10. Di dare atto che, secondo quanto indicato nel provvedimento del Giudice, il condannato verrà assegnato all'attività che risulterà più confacente in relazione alle capacità, alle competenze acquisite, alla professionalità dello stesso ed in considerazione alla disponibilità che sarà data in termini giorni ed orari individuando il Responsabile del servizio referente per le competenze sopra indicate al punto 8.

11. Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e favorevole il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^a del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CAMPANELLA MARIO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
DOTT. MASSIMILIANO ZARDO
